



Firmato digitalmente da:

AZZI NICOLA

Firmato il 2023/04/20 13:30

Seriale Certificato: 1657617

Valido dal 29/07/2022 al 29/07/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

COMUNE DI ROVIGO
SETTORE URBANISTICA – SEZIONE PIANIFICAZIONE

SCHEMA DI ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO
ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/2004 e ss.mm.ii.

Allegato C alla Delibera C.C. n° 98 del 29/12/2020

ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 6 L.R. 11/2004

tra

IL COMUNE DI ROVIGO

e la ditta

EDILART COSTRUZIONI S.R.L.

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in Rovigo, presso la sede comunale, che nella sua qualità di _____ interviene ed agisce in rappresentanza e nell'esclusivo interesse del Comune di Rovigo (codice fiscale e partita I.V.A.), giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. del, di qui in avanti indicato come "il Comune",

da una parte;

e

il sottoscritto NICOLA AZZI nato a LENDINARA (RO) il 17/02/1972 in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società EDILART COSTRUZIONI S.R.L. con sede in ROVIGO, Viale Porta Adige, n. 45, di qui in avanti indicato come "Proponente" dall'altra parte;

congiuntamente dette "Parti"

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 679 del 17 Aprile 2012, pubblicata nel B.U.R. n. 36 del 08/05/2012, ha ratificato, ai sensi dell'art. 15 - comma 6 - della L.R. 11/2004 l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Rovigo, di qui in avanti denominato "PAT";
- le Norme Tecniche del PAT, segnatamente all'Art. A2.13, consentono all'Amministrazione di selezionare le proposte di accordo pubblico-privato più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana da attuarsi mediante P.U.A., con le forme e modi previsti dall'art.6 della L.R.11/2004,
- L'art. 6 - *Accordi tra soggetti pubblici e privati* – della L.R. n. 11/2004 prevede che i comuni, nei limiti delle competenze di cui alla predetta legge, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico e finalizzati, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica; l'accordo concluso costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione a cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione; esso è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 29.12.2020 sono stati approvati i "criteri generali da applicare per la determinazione del contributo straordinario di cui all'art. 16 comma 4 del DPR 380/2001 e per la definizione degli accordi pubblico-privato in attuazione dell'art. 6 della L.R. 11/2004";

- l'Amministrazione comunale ha avviato apposita procedura ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004, per la formazione della Tredicesima Variante parziale al Piano degli Interventi del Comune di Rovigo, giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 01/03/2022 di illustrazione del Documento programmatico ("Documento del Sindaco"), all'interno della quale è previsto il recepimento della richiesta avanzata dal Proponente in data 03/09/2020 ed assunta a Prot. Gen. n. 56995, a cui ha fatto seguito la proposta di conclusione di accordo pubblico/ privato presentata dal Proponente in data _____ acquisita a Prot. Gen. n. _____, affinché venga assunto nel P.I. del Comune un'iniziativa qualificata di rilevante interesse pubblico;
- la suddetta proposta preliminare per la conclusione di accordo pubblico-privato (Prot. _____ del _____), come da deliberazione di Giunta Comunale n. ... del _____, è risultata coerente e compatibile con il PAT del Comune di Rovigo, nonché conforme alla legislazione e alla pianificazione sovraordinata, e perciò meritevole di condivisione;
- in esito al procedimento istruttorio, il Proponente ha presentato atto unilaterale d'obbligo datato _____, acquisito al protocollo comunale al n. _____ in data _____, e registrato _____, preordinato alla conclusione di un accordo pubblico-privato con il Comune ex art. 6, L.R. 11/2004, inoltre in data _____ prot _____ il proponente ha trasmesso polizza fidejussoria n. _____ di primaria compagnia assicurativa / bancaria a prima richiesta, con rinuncia ad avvalersi del termine di cui all'articolo 1957, 1° comma del Codice Civile, a garanzia della completa e corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal presente atto, dell'importo di € _____, pari al 100% dell'importo delle aree/opere da eseguire, il tutto a garanzia dei successivi adempimenti;

(ovvero in caso di completa corresponsione anticipata dell'importo a titolo di contributo straordinario):

- il Proponente ha corrisposto al Comune di Rovigo l'intera somma dovuta a titolo di contributo straordinario ai sensi dell'art. 16 comma 4 del D.P.R. n. 380/2001 quantificata in € **7.025,86**, prestando apposita ricevuta di versamento del suddetto importo mediante bonifico bancario, datata _____, ed allegata all'atto unilaterale d'obbligo stipulato;
- il presente accordo costituirà allegato al P.I., pertanto è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione e sarà recepito con il provvedimento di adozione del piano operativo, quindi condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano approvato;

DATO ATTO che:

- il Proponente è soggetto titolato di fatto e di diritto, essendo proprietario pieno ed esclusivo (ovvero essendo nella libera disponibilità) degli immobili siti in Comune di Rovigo, aventi una superficie catastale complessiva di circa 9.923 mq e identificata catastalmente al Censuario di Rovigo, Foglio n. 20, mapp.li 190 – 648 – 808, di qui in avanti indicata unitariamente come "l'Area";
- per tale area il PI vigente prevede la destinazione urbanistica di zona "PIRUEA", già oggetto di un Piano Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia e Ambientale approvato con Convenzione attuativa datata 15/10/2007, rep. 127.123, racc. 32.174, atto a Rovigo presso il Notaio Viscardini, mentre il PAT vigente prevede per tale area "Aree di urbanizzazione consolidata";
- la proposta, come rappresentato negli elaborati grafico-relazionali esplicativi, prevede per l'area oggetto del presente accordo, nello spirito di una reciproca collaborazione, di modificare le previsioni urbanistiche relative all'opera speciale (individuata a titolo di plusvalore) prevista dal PIRUEA approvato, consistente nella realizzazione di un parcheggio scambiatore di n. 100 posti auto, a fronte della già avvenuta monetizzazione dell'intero importo quantificato per la suddetta opera in € 122.258,40, avvenuto in data 22/12/2021 (giusta determinazione dirigenziale di accertamento in entrata n. 3863 del 31/12/2021) .
- La proposta prevede pertanto che la porzione di area compresa nel perimetro del PIRUEA, precedentemente destinata a parcheggio scambiatore (opera prevista a compensazione del beneficio pubblico), preso atto che si è provveduto alla monetizzazione del relativo

valore, sia ora messa nella disponibilità del proponente, mantenendo comunque invariata la capacità edificatoria prevista dallo strumento urbanistico attuativo approvato. Tale nuova previsione per l'area comporterà altresì, oltre alla già prevista realizzazione e cessione della pista ciclabile e del marciapiede di collegamento tra via Pascoli e via Sichirollo e delle altre opere di urbanizzazione necessarie, anche la realizzazione e cessione di un'area a verde pubblico (quale standard primario) per una superficie non inferiore a 727 mq, superiore a quella prevista dal PIRUEA approvato.

- la proposta prevede altresì la rettifica del perimetro dell'ambito del PIRUEA al fine di uniformarlo all'attuale confine catastale con il vicino seminario vescovile, senza modifica della superficie complessiva dell'area;
- la proposta prevede che l'area assuma nel PI la destinazione urbanistica di Zona "PIRUEA", soggetta a specifica Scheda urbanistica contenente le nuove previsioni urbanistiche per l'area;
- la proposta si rifà specificatamente agli elaborati grafico-relazionali allegati a seguire;
- il Privato asserisce e conferma che la proposta non reca pregiudizio ai diritti di terzi;
- il Comune, vista la citata deliberazione di Giunta Comunale n. ... del di valutazione e presa d'atto della proposta di accordo, ritiene la proposta condivisibile e di rilevante interesse pubblico, in quanto:
 - dal punto di vista urbanistico e ambientale appare coerente con la localizzazione e le condizioni degli immobili e con gli indirizzi generali di sviluppo e di corretta gestione del territorio poste alla base del PAT;
 - dal punto di vista sociale ed economico appare rispondente ai bisogni ed agli interessi della comunità locale ed agli obiettivi di sviluppo, di miglioramento e potenziamento dei servizi;
 - dal punto di vista patrimoniale, comporta la corresponsione da parte del proponente di un importo a titolo di contributo straordinario ex art. 16, co. 4, D.P.R. n. 380/2001, pari ad **7.025,86 €**, oltre allo svincolo dell'importo precedentemente incassato a titolo di plusvalore (relativo al valore del parcheggio scambiatore precedentemente previsto dal PIRUEA) e quantificato in 122.258,40 €;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse, gli atti e le disposizioni in esse richiamati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e si devono intendere qui integralmente riportati e conosciuti dalle parti.

Art. 2 - Oggetto e Finalità

Il presente Accordo, in ossequio a quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 11/2004, è finalizzato ad acquisire nella pianificazione territoriale ed urbanistica proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.

Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di competenza, ad assumere in forma coordinata tutte le iniziative utili a sviluppare i programmi oggetto del presente Accordo, in particolare in tutte le fasi di lavoro che si potranno sviluppare dalla pianificazione degli interventi alla fase attuativa.

Art. 3 - Impegni e obblighi del Proponente /Soggetto attuatore

La Parte privata, in attuazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo del _____, si obbliga:

- a) ad accettare lo svincolo da parte del Comune di Rovigo delle somme precedentemente incassate a titolo di plusvalore, relative al valore dell'opera speciale del PIRUEA approvato, (consistente nella realizzazione di un parcheggio scambiatore di n. 100 posti auto), quantificate in € 122.258,40;

- b) a richiedere l'approvazione di un apposito strumento urbanistico attuativo (PUA), ovvero di una variante a quello precedentemente approvato relativo all'area in oggetto, da sottoporre a nuovo convenzionamento per la realizzazione della Proposta allegata al presente accordo, entro **60 giorni** dalla stipula dell'accordo definitivo;
- c) a concertare con il Comune il dettaglio della programmazione e dell'esecuzione degli interventi ivi previsti e qui disciplinati, avuto particolare riguardo agli interventi di interesse pubblico contenute nella proposta stessa;
- d) a riconoscere al Comune di Rovigo, a titolo di contributo straordinario ex art. 16, co. 4, D.P.R. n. 380/2001, derivante dal recepimento nel P.I. delle nuove previsioni urbanistiche assunte nel presente accordo, la somma di **7.025,86 €**;
- e) a prestare le garanzie che verranno richieste dal Comune all'atto del rilascio dei titoli permissivi e/o abilitativi;
- f) a portare a conoscenza dei propri eventuali aventi causa l'esistenza ed i contenuti del presente accordo.

Il Proponente, inoltre:

1. si impegna a versare ed a presentare la relativa ricevuta di versamento al Comune del contributo straordinario di urbanizzazione pari all'importo complessivo di **7.025,86 €**, entro **30 gg** dalla data di entrata in vigore della variante al PI che ha recepito l'Accordo, e comunque prima dell'ottenimento del titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento;
2. si impegna altresì ad eseguire tutte le opere da cedere all'Amministrazione Comunale, siano esse di urbanizzazione o da realizzarsi a riconoscimento del beneficio pubblico od a altro titolo;

Il soggetto attuatore presta idonea garanzia di cui al successivo art. 7. (*qualora non si provveda al versamento anticipato delle somme dovute a titolo di contributo straordinario*)

Il Proponente/Soggetto attuatore dovrà terminare i lavori delle eventuali opere da cedere come contributo perequativo e/o cedere l'area a titolo di contributo perequativo e/o aver versato l'intero importo da monetizzare, entro le date sopra indicate o comunque prima della data di conclusione dell'intervento previsto dal presente accordo, pena l'escussione della fidejussione.

E' facoltà del proponente richiedere una proroga dei suddetti termini per giustificati motivi che non siano dovuti a cause da imputare allo stesso.

Il Proponente assume per sé e per i successori o aventi causa tutti gli oneri e gli obblighi oggetto del presente accordo in modo vincolante ed irrevocabile fino al loro completo assolvimento. Qualora al Proponente dovessero subentrare altri soggetti attuatori, gli stessi saranno ritenuti solidalmente responsabili tra loro per tutte le obbligazioni di cui al presente accordo.

Art. 4 - Bonifiche dei suoli e degli immobili

Fermi restando gli impegni ed obblighi assunti ai sensi dell'articolo 3, la parte privata si impegna altresì ad eseguire a propria cura e spese le eventuali bonifiche ambientali, al fine di rendere compatibile la destinazione d'uso dell'area in oggetto con il progetto che verrà approvato.

Nel caso sia rilevata la necessità di bonifica successivamente all'entrata in vigore della variante al PI che ha recepito l'accordo, il contributo perequativo determinato rimarrà invariato ed i costi di bonifica saranno ad esclusivo carico del proponente.

Art. 5 - Attuazione degli interventi

Gli interventi oggetto del presente accordo, in adempimento alle previsioni del PI approvato, saranno definiti in modo puntuale in sede di rilascio del permesso di costruire convenzionato o di PUA. In tale sede potranno essere introdotte da parte del soggetto attuatore modifiche migliorative che, in ogni caso, non pregiudichino l'equilibrio tra interessi pubblici e privati.

Art. 6 - Efficacia dell'accordo

La piena e definitiva efficacia del presente Accordo è subordinata alla condizione che, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di efficacia del P.I., il soggetto attuatore e il Comune addivengano alla stipula dell'accordo, in conformità allo schema preventivamente sottoscritto dal proponente.

Qualora nel termine sopraindicato, ed in quello successivamente posto con diffida ad adempiere,

l'accordo non dovesse essere stipulato, l'organo comunale competente pronuncia la decadenza delle previsioni operative; in tal caso, agli immobili interessati si applicherà la disciplina vigente antecedentemente all'approvazione della variante.

In sede di approvazione del PI, in ogni caso, potranno essere introdotte le sole variazioni e modificazioni che lascino inalterate le caratteristiche urbanistiche generali ed il calcolo dei benefici pubblici previsti dall'Accordo. Nel caso in cui le modifiche introdotte in sede di approvazione del PI siano di natura diversa dalle suddette e siano respinte espressamente dal Proponente con comunicazione scritta da far pervenire al Comune entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del PI medesimo, l'accordo sarà da intendersi decaduto e la polizza fidejussoria, ovvero l'eventuale importo relativo al contributo straordinario anticipatamente versato, saranno restituiti. Nulla sarà dovuto dal Comune al proponente a titolo di rimborso spese, mancati introiti, ecc...

L'accordo acquisisce efficacia vincolante nei confronti dell'Amministrazione comunale subordinatamente alla circostanza che lo stesso sia recepito con le deliberazioni di Consiglio Comunale di adozione e di approvazione del Piano degli Interventi (PI) e che le relative previsioni trovino conferma nello stesso PI approvato.

Il presente Accordo diviene attuabile a livello edilizio previo rilascio delle opportune ordinarie autorizzazioni.

Nell'ipotesi di decadenza, nelle more dell'approvazione di una nuova disciplina urbanistica, si applicano le disposizioni del PI previgente.

Art. 7 – Garanzia *(articolo da stralciare qualora si provveda al versamento anticipato delle somme dovute a titolo di contributo straordinario)*

Il Proponente in data _____ prot _____, ha trasmesso polizza fidejussoria n. _____ di primaria compagnia assicurativa / bancaria a prima richiesta, con rinuncia ad avvalersi del termine di cui all'articolo 1957, 1° comma del Codice Civile, a garanzia della completa e corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal presente atto, dell'importo di **€ 7.025,86**, pari al 100% dell'importo del versamento finanziario di cui al presente atto.

La polizza fidejussoria potrà essere interamente svincolata solo dopo la completa ottemperanza degli obblighi assunti con la presente convenzione in merito al contributo straordinario in favore del Comune. Qualora gli interventi garantiti siano attuati per stralci funzionali autonomi, anche la polizza fidejussoria potrà essere svincolata per stralci corrispondenti all'importo degli stessi.

In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dal Proponente non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.

In relazione all'ipotesi di inadempienza degli obblighi di cui al presente Accordo, il Soggetto Attuatore autorizza il Comune a disporre della garanzia di cui al comma 1 nel modo più ampio possibile, per il raggiungimento dei fini di cui al presente, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero di responsabilità a qualunque titolo per pagamenti e i prelievi che il Comune dovrà fare.

Art. 8 - Recesso e decadenza

Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse può recedere unilateralmente dal presente accordo, previa tempestiva comunicazione scritta alla parte privata, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 4, della Legge n. 241/90.

Le previsioni relative all'Accordo decadono automaticamente nel caso in cui, decorsi 5 (cinque) anni dall'entrata in vigore del PI che lo ha recepito, non siano stati avviati dal soggetto attuatore gli atti amministrativi richiesti per attuare la proposta.

In ipotesi di decadenza, il soggetto attuatore non potrà avanzare alcuna contestazione e/o far valere alcuna pretesa in merito agli importi versati e/o da versarsi a titolo di contributo perequativo straordinario di urbanizzazione, comunque dovuti all'Amministrazione, né con riguardo agli importi coperti da garanzia fideiussoria.

Art. 9 - Risoluzione

Il presente accordo è da intendersi risolto in caso di inadempimento da parte del soggetto attuatore degli obblighi dallo stesso assunti ai sensi degli Artt. 3, 4.

In particolare, in tali casi, l'accordo sarà risolto mediante semplice comunicazione raccomandata con cui il Comune di Rovigo dichiara di avvalersi della succitata clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1456 c.c.

Art. 10 - Controversie

Tutte le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo sono soggette alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, secondo quanto previsto dal D.lgs. 02/07/2010 n. 104. Le parti convengono che competente in via esclusiva a decidere di qualsivoglia controversia concernente tale accordo sia il Foro di Rovigo.

Art. 11- Privacy

I privati prendono atto che i dati personali contenuti nel presente accordo verranno trattati solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, connesse o strumentali all'esercizio dell'attività amministrativa del Comune, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, ai sensi di cui quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy"), come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e alla luce del Regolamento (UE) n. 2016/679.

Art. 12 - Spese e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente Accordo, comprese quelle per la stipula dell'Atto pubblico, di registrazione dell'Accordo e per la eventuale convenzione definitiva (PUA), sono a totale carico della parte privata, con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione.

Art. 13 - Norme integrative

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, trovano applicazione, tra l'altro, le disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 241/1990 nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

IL COMUNE

IL PROPONENTE

